Bando di concorso

Prima edizione

Premio "Le ragioni dell'autonomia" per dieci tesi e/o elaborati scientifici in materia di autonomia regionale

Premessa

La Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17 ha istituito la "Giornata dell'autonomia" individuando nel 22 ottobre di ogni anno il momento per ricordare il Referendum consultivo che nel 2017 ha consentito al popolo Veneto di esprimere la propria volontà di vedere attribuite alla Regione del Veneto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nel solco di quanto stabilito dalla Costituzione italiana. Si tratta di ricorrenza che, per volontà del Legislatore regionale, ha l'obiettivo di ripercorrere il percorso fatto e di valorizzarne il suo significato storico, culturale ed istituzionale per la comunità veneta.

Considerato che nella seduta del 13 ottobre 2026 del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stati approvati, in via definitiva, gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" e nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" (il cui Disegno di legge di approvazione è attualmente all'esame del Parlamento - A.C. 3164), essendo in fase conclusiva l'iter normativo previsto dalla Legge 26 giugno 2024, n. 86, per l'anno 2026 la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto hanno ritenuto di dedicare le celebrazioni all'approfondimento dei temi legati all'autonomia regionale e differenziata coinvolgendo le nuove generazioni e invitandole a riflettere con proprie proposte e analisi.

Art. 1 - Indizione

1. La Regione del Veneto bandisce la prima edizione del concorso per l'assegnazione di dieci premi per delle tesi di laurea e/o degli elaborati scientifici predisposti per un corso/insegnamento durante il percorso di laurea di almeno 50 pagine aventi ad oggetto lo studio dell'autonomia regionale.
2. I premi intendono promuovere e valorizzare la ricerca condotta da studenti e studentesse, che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla scadenza del bando, su un tema centrale per il futuro dell'ordinamento autonomistico regionale, favorendo al contempo un dibattito pubblico informato, rigoroso e scientificamente fondato.
3. I premi sono articolati in dieci posizioni collocate utilmente in graduatoria, sulla base del punteggio attribuito, fino all'esaurimento dei fondi assegnati per il presente bando.

Art. 2 - Oggetto

1. La tesi e/o l'elaborato scientifico predisposto per un corso/insegnamento durante il percorso di laurea di cui all'art. 1 devono avere quale oggetto principale lo studio dell'autonomia regionale ed in particolare: il regionalismo differenziato; l'attuazione dell'autonomia differenziata; l'iter per la definizione e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni; gli effetti sulle finanze della Regione del Veneto a seguito dell'attribuzione di ulteriori funzioni in materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica; gli eventuali interventi normativi che il Legislatore regionale dovrà porre in essere in virtù dell'attribuzione delle funzioni di cui alle intese tra Stato e Regione, ai sensi della Legge n. 86/2024; le ricadute pratiche per dare compiuta attuazione alle intese tra Stato e Regione ai sensi della Legge n. 86/2024; le future possibili funzioni di materie che potranno essere oggetto di nuove intese tra lo Stato e la Regione tenuto conto delle specificità del nostro territorio, confinante anche con due Regioni a Statuto Speciale.
2. La base dell'analisi deve avere come riferimento il contesto territoriale del Veneto e viene privilegiato il riferimento all'integrazione di più prospettive disciplinari, nonché il fondamento su dati, analisi empiriche o studi di caso regionale.
3. Le tesi e/o gli elaborati scientifici di cui all'art. 1 devono riguardare i seguenti ambiti disciplinari: giuridico ed economico-finanziario.

Art. 3 - Modalità di partecipazione

1. La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a studenti e studentesse che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla scadenza del bando, iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana che discutano o abbiano discusso una tesi di laurea nell'anno accademico 2026/2027 ovvero abbiano redatto durante il corso universitario/insegnamento degli elaborati scientifici di almeno 50 pagine nelle tematiche di cui all'art. 2 del presente bando.
2. Ogni candidato può presentare alla selezione un solo elaborato.
3. I partecipanti alla data di scadenza del bando devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato B).
4. La domanda di partecipazione deve essere redatta sull'apposito modulo allegato al presente bando (Allegato A) e firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta manualmente e corredata di fotocopia di un documento di identità valido.
5. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
 a. estratto in lingua italiana della tesi e/o dell'elaborato scientifico di cui all'art. 1 (max. 2000 caratteri, spazi inclusi);
 b. copia della tesi e/o dell'elaborato scientifico di cui all'art. 1 in lingua italiana;
 c. copia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di domanda non sottoscritta con firma digitale).
6. La domanda di partecipazione e gli allegati vanno inviati a partire dalla data di pubblicazione del Bando su BUR entro il **30 luglio 2027** per mezzo di posta elettronica all'indirizzo segr.generale@pec.regione.veneto.it nel seguente modo:
 a) per le tesi deve essere data prova di aver presentato domanda di laurea entro il predetto termine;
 b) per gli elaborati scientifici di cui all'art. 1 deve essere fornita prova della presa visione e/o validazione da parte del docente del corso/insegnamento durante il quale è stato predisposto.

Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare il seguente oggetto: *"Premio Le ragioni dell'autonomia - Domanda di partecipazione"*.

7. Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione.
8. La falsa produzione di documenti o l'attestazione mendace comporta, oltre alle conseguenze di carattere penale, l'esclusione dal concorso oppure, nel caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l'obbligo di restituzione della somma ricevuta.

Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di selezione

1. Gli elaborati pervenuti entro i termini di cui all'art. 3, comma 6 saranno esaminati da una Commissione giudicatrice composta da componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
2. La Commissione giudicatrice non procederà alla valutazione degli elaborati che a suo insindacabile giudizio e verifica non rispondano ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. I premi saranno assegnati in base al giudizio insindacabile della sopracitata Commissione che nella valutazione delle proposte pervenute terrà conto dei seguenti parametri:
 a. rigore metodologico;
 b. qualità ed utilizzo delle fonti;
 c. chiarezza espositiva;
 d. originalità dei contenuti;
 e. coerenza con le tematiche di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando.
4. Ciascun componente della Commissione giudicatrice valuta i parametri del comma precedente con un punteggio da 0 a 10 per un totale complessivo massimo di 50 punti. Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice è calcolato in base alla media aritmetica dei giudizi complessivi dei suoi componenti.
5. In caso di parità di punteggio, prevale il voto del presidente della Commissione.
6. La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio, se a suo insindacabile giudizio, nessun elaborato sarà ritenuto meritevole (punteggio complessivo inferiore a 25 punti).

Art. 5 - Premi e premiazione

1. Il monte-premi consiste in una somma pari a € 40.000,00.
2. La Commissione giudicatrice ha facoltà di attribuire 10 premi del valore di € 4.000,00 ciascuno (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge).
3. La premiazione avrà luogo presso una sede da definirsi.

Art. 6 - Utilizzo delle opere

1. La tesi e/o l'elaborato scientifico di cui all'art. 1 potranno essere pubblicati sui siti internet istituzionali *www.consiglioveneto.it* e *www.regione.veneto.it* e sulla rivista *Il diritto della Regione*, senza richiedere ulteriori autorizzazioni del partecipante.
2. L'autore della tesi e/o dell'elaborato scientifico di cui all'art. 1 concede alla Regione del Veneto, a titolo gratuito, una licenza d'uso non esclusiva della tesi e/o dell'elaborato scientifico di cui all'art. 1, comprensiva del diritto di riproduzione, pubblicazione, diffusione e comunicazione al pubblico, anche attraverso i predetti canali istituzionali, canali digitali e materiali informativi, per finalità istituzionali e divulgative.

Art. 7 - Adesione ad altre iniziative

1. La partecipazione al concorso in oggetto non pregiudica l'adesione ad altre iniziative con lo stesso lavoro.

Art. 8 - Accettazione del regolamento

1. La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente bando.

Art. 9 - Foro esclusivo

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente bando, o derivante dalla sua applicazione, il foro esclusivo sarà quello di Venezia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation — GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
2. Il titolare al trattamento dei dati che riguardano il candidato è la Giunta regionale – Segreteria Generale della Programmazione- segr.generale@pec.regione.veneto.it
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento 2016/679/UE ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia ed è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it.
4. La finalità del trattamento è consentire la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione al bando di concorso: Premio "Le ragioni dell'autonomia".
5. I dati raccolti potranno essere trattati anche per archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e, in forma aggregata, a fini statistici.
6. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
7. Il periodo per la conservazione della documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE è determinato, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dalle regole interne dell'Amministrazione regionale, come stabilito dal DPR n. 445/2000; per la loro eventuale diffusione, dalle leggi e regolamenti in materia.
8. Competono al candidato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. In particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, se ne ricorressero gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, oppure opporsi al loro trattamento.
9. Il candidato ha diritto di proporre reclamo, ricorrendone i presupposti, al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.
10. Conferire i dati è necessario per dar corso ai procedimenti amministrativi conseguenti all'applicazione dell'articolo 21 della L.R. n. 39/2020. Senza il loro conferimento, non sarà possibile per l'Amministrazione regionale procedere.

Allegato A

Domanda di partecipazione al premio "*Le ragioni dell'autonomia"* per dieci tesi e/o elaborati scientifici in materia di autonomia regionale. Prima Edizione.

Al …
…
…
30124 Venezia

Il/La sottoscritto/a…….……
nato/a a……...……..il…….....…….....
Codice fiscale ……...……
residente a…….……..…..in via…….……..…..…….

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Bando di concorso - prima edizione del Premio "Le ragioni dell'autonomia" per tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e/o elaborati scientifici in lingua italiana in materia di autonomia regionale.

A tale fine:

- DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

 - di aver preso visione del Bando per la prima edizione del Premio "Le ragioni dell'autonomia", pubblicato nella sezione Bandi e avvisi del portale internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale, e di accettarlo in tutte le sue parti;
 - di essere in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 3, comma 1 del Bando stesso;
 - di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, che costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale;

- PRESENTA:

 - la propria tesi di laurea dal titolo…….....….....…….....
 ……...……
 ……...……
 anno accademico ……..……
 presso l'Università di ……...……
 Facoltà/Dipartimento di …...…… ……..
 Corso di laurea in …….....

 - il proprio elaborato scientifico che abbia almeno 50 pagine, presentato nell'ambito del corso/insegnamento di …….
 dal titolo ……..
 ……...……
 ……...……
 anno accademico ……..……
 presso l'Università di ……...……
 Facoltà/Dipartimento di …...…… …….
 Corso di laurea in …….....

Allega alla tesi o all'elaborato la documentazione di cui all'art. 3, comma 6 del Bando.

Inoltre, in caso di assegnazione del premio, acconsente alla pubblicazione sui siti internet istituzionali *www.consiglioveneto.it* e *www.regione.veneto.it* e sulla rivista *"Il diritto della Regione"*, senza richiedere ulteriori autorizzazioni, secondo anche quanto previsto dall'art. 6 del Bando di concorso.

Allega alla domanda di partecipazione:

- estratto in lingua italiana della tesi e/o dell'elaborato scientifico di cui all'art. 1 del Bando di concorso (max. 2000 caratteri, spazi inclusi);
- copia della tesi e/o dell'elaborato scientifico di cui all'art. 1 del Bando di concorso in lingua italiana;
- copia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di domanda non sottoscritta con firma digitale).

Comunica inoltre i propri dati di riferimento per eventuali comunicazioni:
Tel. ……..…. Cell. ……...
E-mail ……...

Infine, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza l'utilizzo dei dati qui contenuti ai soli fini indicati nel Bando relativo all'iniziativa.

Data …… Firma...……..…….…….

Allegato B

Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (BUR n. 45/2018)

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 1 - Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.

1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.

3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" e successive modificazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle prestazioni che afferiscono ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che vanno garantiti in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli interventi destinati all'attivazione e al sostegno di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante pubblicazione nel proprio sito web e comunicazione della pubblicazione a qualunque soggetto terzo, pubblico o privato, che conceda sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere su risorse derivanti dal bilancio regionale.

2. Nella predisposizione dei moduli di cui al comma 1, la Giunta regionale inserisce anche:

a) la dichiarazione da parte degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica richiedenti, di non essere stati condannati alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

b) la dichiarazione da parte dei richiedenti di non essere soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

Art. 4 - Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.